

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 7-3219

L.R. 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”. Istituzione Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità' ai sensi dell'art. 13 ed approvazione criteri per l'individuazione delle associazioni a tutela delle persone con disabilità'.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- la legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e con la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità, individuando gli obiettivi da perseguire e gli interventi da promuovere;

- in particolare l'art. 3 della suddetta legge individua le linee d'azione da sviluppare, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti di intervento:

- a) politiche del lavoro e occupazione;
- b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
- c) trasporti e mobilità;
- d) inclusione educativa e scolastica, processi informativi e cittadinanza attiva;
- e) salute e politiche sociali;
- f) politiche di welfare abitativo;
- g) cultura e turismo;
- h) sport;
- i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione;

- i successivi articoli, dal 4 al 12, indicano per ogni area di azione i vari interventi da promuovere.

Tenuto conto che l'art. 13, comma 1, prevede l'istituzione di un Tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette), demandando ad un provvedimento della Giunta regionale l'individuazione dei componenti del tavolo nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

Dato atto che la legge regionale 37/2000 stabilisce:

- art. 1 “in applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e

tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione”;

- art. 1 bis “l’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi, di cui all’articolo 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.

Ritenuto pertanto di istituire, al fine di perseguire gli obiettivi indicati nella legge regionale 3/2019, art. 13, il Tavolo permanente di confronto sul tema della disabilità, così composto:

- autonomie locali:
ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI Lega Autonomie Locali (1 rappresentante per sigla)
- Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (2 rappresentanti)
- organizzazioni sindacali regionali: CGIL, CISL, UIL (1 rappresentante per sigla)
- Associazioni a tutela delle persone con disabilità:
 - in base alle disposizioni di cui all’art. 1 della l.r. 37/2000:
Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS)
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL)
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC)
Ente Nazionale Sordomuti (ENS)
Unione Italiana Ciechi (UIC)
(1 rappresentante per Associazione)
 - in base alle disposizioni di cui all’art. 1 bis della l.r. 37/2000:
federazioni e coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che attualmente sono:
Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) - Piemonte
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) – Piemonte
(1 rappresentante per Federazione)
 - due Associazioni rappresentative a livello regionale a garanzia di una maggior rappresentanza delle persone con disabilità (1 rappresentante per Associazione);
- le funzioni di Presidente sono svolte dall’Assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, scelto tra i Dirigenti della Direzione Sanità e Welfare/Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;
- le funzioni di segreteria sono svolte dal Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;

- in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13, in relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il Tavolo di lavoro può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, comprese le direzioni regionali, o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità;
- la partecipazione ai lavori del tavolo di confronto permanente non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Con riferimento all'individuazione delle due Associazioni a tutela delle persone con disabilità, appare opportuno dare mandato alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, di procedere all'approvazione di un avviso per la raccolta delle candidature provenienti dalle Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione in uno dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle APS, delle Associazioni aventi personalità giuridica o all'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
- di essere impegnate in attività relative ad almeno 3 degli ambiti di intervento indicati nell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n.3, come da relazione svolta negli ultimi cinque anni;
- di avere una sede legale o almeno una sede operativa in Piemonte;
- di essere costituite da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso.

A seguito dell'esame di ammissibilità delle candidature, svolto dagli uffici del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare, qualora pervengano 2 o più candidature in possesso degli stessi requisiti, le due Associazioni verranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- anni di esperienza nei 3 ambiti di intervento indicati nell'art. 3 della l.r. n. 3/2019;
- estensione dell'operatività sul territorio regionale (numero di sedi, province interessate);
- progettualità nei 3 ambiti di intervento riconosciuta a livello locale e/o regionale;
- a parità di tutti gli altri requisiti: curriculum vitae del soggetto che si intende designare rispetto ad esperienza (lavorativa o di volontariato) negli ambiti prescelti di cui all'art. 3 della l.r. n. 3/2019.

Ritenuto di:

- stabilire che, a seguito della nomina dei componenti del Tavolo di confronto permanente sul tema della disabilità di cui all'art. 13 della l.r. 3/2019, da effettuarsi con successivo provvedimento del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare, nella prima seduta si darà avvio al confronto finalizzato alla stesura della proposta di regolamento di funzionamento del Tavolo medesimo, che verrà recepito con provvedimento del Dirigente del precitato Settore competente;
- stabilire che il suddetto Tavolo di confronto si riunirà con convocazione ordinaria ogni quattro mesi e con convocazione straordinaria su richiesta della rappresentanza dei 3/4 dei componenti o su proposta dell'Assessore regionale alle politiche sociali;
- dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’art. 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di istituire, in attuazione dell’art. 13 della l.r. 3/2019, il Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità presso la Direzione regionale Sanità e Welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, competente in materia di politiche per la disabilità;

2. di stabilire che il Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità è così composto:

- autonomie locali:
ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI Lega Autonomie Locali (1 rappresentante per sigla)
- Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (2 rappresentanti)
- organizzazioni sindacali regionali: CGIL, CISL, UIL (1 rappresentante per sigla)
- Associazioni a tutela delle persone con disabilità:
 - in base alle disposizioni di cui all’art. 1 della l.r. 37/2000:
Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS)
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL)
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC)
Ente Nazionale Sordomuti (ENS)
Unione Italiana Ciechi (UIC)
(1 rappresentante per Associazione)
 - in base alle disposizioni di cui all’art. 1 bis della l.r. 37/2000:
federazioni e coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che attualmente sono:
Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) - Piemonte
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) – Piemonte
(1 rappresentante per Federazione)
 - due Associazioni rappresentative a livello regionale a garanzia di una maggior rappresentanza delle persone con disabilità (1 rappresentante per Associazione);

- le funzioni di Presidente sono svolte dall'Assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, scelto tra i Dirigenti della Direzione Sanità e Welfare/Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;
- le funzioni di segreteria sono svolte dal Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità;
- in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13, in relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il Tavolo di lavoro può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, comprese le direzioni regionali, o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità;

3. di demandare alla Direzione Sanità e Welfare, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, di procedere all'approvazione di un avviso per la raccolta delle candidature provenienti dalle Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione in uno dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle APS, delle Associazioni aventi personalità giuridica o all'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate;
- di essere impegnate in attività relative ad almeno 3 degli ambiti di intervento indicati nell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n.3, come da relazione svolta negli ultimi 5 anni;
- di avere una sede legale o almeno una sede operativa in Piemonte;
- di essere costituite da almeno cinque anni alla data di scadenza dell'avviso;

4. di prevedere che, qualora a seguito dell'esame di ammissibilità delle candidature, svolto dagli uffici del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare, pervengano 2 o più candidature in possesso degli stessi requisiti, le due Associazioni vengano individuate sulla base dei seguenti criteri:

- anni di esperienza nei 3 ambiti di intervento indicati nell'art. 3 della l.r. n. 3/2019;
- estensione dell'operatività sul territorio regionale (numero di sedi, province interessate);
- progettualità nei 3 ambiti di intervento riconosciuta a livello locale e/o regionale;
- a parità di tutti gli altri requisiti: curriculum vitae del soggetto che si intende designare rispetto ad esperienza (lavorativa o di volontariato) negli ambiti prescelti di cui all'art. 3 della l.r. n. 3/2019.

5. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Tavolo di confronto permanente non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

6. di demandare al Dirigente del Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare l'adozione del provvedimento che formalizza la nomina dei componenti del Tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità e l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

7. di stabilire che, a seguito della nomina dei componenti del Tavolo permanente, nella prima seduta si darà avvio al confronto finalizzato alla stesura della proposta di regolamento di funzionamento

del Tavolo medesimo, che verrà recepito con provvedimento del Dirigente del precitato Settore competente;

8. di stabilire che il suddetto Tavolo di confronto si riunirà con convocazione ordinaria ogni quattro mesi e con convocazione straordinaria su richiesta della rappresentanza dei 3/4 dei componenti o su proposta dell'Assessore regionale alle politiche sociali;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)